

Allegato D

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO ESERCIZIO 2026.

(art. 11-bis, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 118/2011)

INDICE

1. Introduzione
2. Normativa di riferimento
3. Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Livorno
4. Modalità di consolidamento
5. Eliminazione delle operazioni infragruppo
6. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Il Bilancio Consolidato, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025, costituisce il dodicesimo bilancio consolidato redatto dalla Provincia di Livorno, a seguito dell'adesione alla sperimentazione contabile a partire dall'esercizio 2014.

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale attivo consolidato, dallo stato patrimoniale passivo consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011.

La vigente disciplina in materia stabilisce infatti che:

gli Enti predispongono, con riferimento al medesimo esercizio, il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";

che al fine di poter predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo elaborano due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Sono da ricomprendere nel gruppo dell'Amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati o partecipati, le società controllate e le società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali;

Al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

Sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in enti/società inferiori all'1% del capitale degli stessi.

L'area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono di seguito illustrati.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

- art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

“I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

- art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

“8. Omissis..... l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio contabile applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

-art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”;

- articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

articolo 11-bis “Bilancio Consolidato”

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter “Enti strumentali”

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 11 ter co 1 del decreto legislativo 118/2011, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad es. l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsioni di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una Regione o da un ente locale di cui all'art. 11 ter co 2 del decreto legislativo 118 /2011, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la capogruppo ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente:

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.”

articolo 11-quater “Società controllate”

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad es. l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsioni di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

articolo 11-quinquies “Società partecipate”

“1. Per società partecipata da una Regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. A decorrere dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento , o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

- art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

IL paragrafo 4.4 stabilisce inoltre che:

"Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti"

3. GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Le partecipazioni dirette di Provincia di Livorno, al 31 dicembre 2025 erano le seguenti:

	SOCIETA'	%	DESCRIZIONE ATTIVITA' E NOTE
	Provincia di Livorno Sviluppo srl	70,00	Soggetto strumentale della Provincia per la realizzazione di programmi e progetti comunitari, nazionali e regionali, in cui la Provincia stessa assuma il ruolo di Ente presentatore o attuatore.
	Consorzio Polo Tecnologico Magona	2,94	Promuove la ricerca tecnologica ed il trasferimento delle innovazioni nei settori della chimica.
	Ce.val.co - Centro per la valorizzazione della Val di Cornia S.p.A.	2,45	Promuovere predisporre, organizzare e gestire servizi ed iniziative di ricerca, studio, orientamento e formazione professionale, organizzare periodicamente fiere, mostre ed esposizioni per incentivare ed agevolare le attività economiche della Costa Toscana
			DELIBERATO LO SCIoglimento PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE L'OGGETTO SOCIALE, come da deliberazione dell'Assemblea adottata in data 17.12.2009. Si veda delibera C.P. n. 20 del 4/2/2010
	Centrale del latte d'Italia spa socio unico	0,57	Approvvigionamento del latte destinato al consumo, assicurandone la genuinità e le qualità alimentari, sottoponendolo ad un trattamento che ne garantisca la salubrità e condizionandolo per la vendita al consumatore in modo da escludere ogni manomissione e contaminazione.

	Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	1	Progettare, eseguire, costruire ed allestire un interporto quale complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.
	Toscana Aeroporti spa	1,25	Sviluppare, progettare, realizzare, adeguare e gestire l'uso degli impianti ed infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale c/o Aeroporto Galilei di Pisa.
	Società porto industriale di Livorno S.P.I.L. S.p.A.	1,53	Eseguire opere portuali, fluviali, ferroviarie, edilizie per il porto di Livorno e delle industrie del suo retroterra, promuovere, incentivare e coordinare iniziative volte allo sviluppo e alla realizzazione di insediamenti e di attività portuali, industriali, artigianali, commerciali e turistici nei territori delle province costiere toscane.
	Promozione e Sviluppo Val di Cecina s.r.l.	4,14	Promuovere lo sviluppo di aree omogenee ideando, coordinando e supportando programmi di sviluppo economico, propri o di terzi, interessanti il territorio della val di Cecina e delle aree confinanti e/o limitrofe. IN LIQUIDAZIONE DA GIUGNO 2012
	Consorzio la Strada del vino e dell'olio costa degli etruschi	17,98	Il Consorzio ha lo scopo di promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza del territorio e dei prodotti ambientali e agricoli dell'area del Consorzio. Il Consorzio è in liquidazione da Gennaio 2025.
	Società Consortile Energia Toscana S.r.l.	0,52	La società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione.
	Fondazione ITS prime	25,81	Si prefigge lo scopo di assicurare l'offerta di formazione per tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda di lavoro pubblico e privato nel settore della produzione industriale.

La Provincia di Livorno con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 15/12/2015 ha proceduto alla ricognizione delle proprie società partecipate al fine di:

ottemperare all'art. 3, comma 27 e 28 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), che prevede l'impossibilità di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ottemperare al co. 569 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16 del 06/03/2014, che ha stabilito che entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007 e che decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.....;

La Provincia di Livorno con decreto n. 58 del 31/3/2015 ha approvato un Piano di Razionalizzazione delle società del gruppo Provincia di Livorno in attuazione dell' art.1 co 611 e 612 della L. 190/2104 i cui esiti sono stati approvati con decreto 43 del 30/3/2016;

La Provincia di Livorno con deliberazione consiliare n. 30 del 2/10/2017 ha approvato il Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate redatto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 175/2016 e del suo correttivo Dlgs 100/2017.

Con determinazione dirigenziale n. 272 del 19/6/2018 il responsabile dei servizi finanziari ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per dare attuazione alle cessioni inserite nel Piano straordinario di razionalizzazione delle società di cui sopra;

Con determinazione dirigenziale n. 376 del 31/7/2018 è stato approvato il verbale redatto in data 26/7/18 da cui si evince che nessuna offerta valida è stata presentata.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 20/12/2018 la Provincia di Livorno ha approvato il Piano di razionalizzazione ordinario ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 e del suo correttivo Dlgs 100/2017 per le partecipazioni detenute al 31/12/2017 .

Con deliberazione consiliare n. 50 del 19/12/2019 la Provincia di Livorno ha approvato il Piano di razionalizzazione ordinario ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 e del suo correttivo Dlgs 100/2017 per le partecipazioni detenute al 31/12/2018.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 18/12/2020 la Provincia di Livorno ha approvato il Piano di razionalizzazione ordinario ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 e del suo correttivo Dlgs 100/2017 per le partecipazioni detenute al 31/12/2019.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 22/11/2021 la Provincia di Livorno ha approvato il Piano di razionalizzazione ordinario ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 e del suo correttivo Dlgs 100/2017 per le partecipazioni detenute al 31/12/2020.

Con deliberazione consiliare n. 61 del 13/12/2022 la Provincia di Livorno ha approvato il Piano di razionalizzazione ordinario ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 e del suo correttivo Dlgs 100/2017 per le partecipazioni detenute al 31/12/2021.

Con deliberazione consiliare n. 56 del 29/12/2023 la Provincia di Livorno ha approvato il Piano di razionalizzazione ordinario ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 e del suo correttivo Dlgs 100/2017 per le partecipazioni detenute al 31/12/2022.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 4/12/2024 la Provincia di Livorno ha approvato il Piano di razionalizzazione ordinario ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 e del suo correttivo Dlgs 100/2017 per le partecipazioni detenute al 31/12/2023.

Con deliberazione consiliare n. 76 del 22/12/2025 la Provincia di Livorno ha approvato il Piano di razionalizzazione ordinario ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 e del suo correttivo Dlgs 100/2017 per le partecipazioni detenute al 31/12/2024.

Con il decreto n. 100 del 5/8/2026 della Presidente della Provincia di Livorno è stato definito il “Gruppo Amministrazione pubblica provinciale di Livorno” e definito il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2025.

In merito all'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Livorno, gli Enti ricompresi sono pertanto i seguenti :

Enti strumentali Partecipati:

CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA

FONDAZIONE ITS PRIME

Società Controllate

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL

Non risultano presenti organismi strumentali dell'Amministrazione.

Rientra invece nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo:

- 1) PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL : Società partecipata al 70% quale soggetto strumentale della Provincia di Livorno e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed è quindi strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al perseguimento dell'oggetto sociale specificato ai paragrafi a,b,c,d del comma 1 dell'art 4 dello Statuto della società.
- 2) FONDAZIONE ITS PRIME, quale fondazione di partecipazione a composizione mista pubblico-privata, costituita nell'ambito del sistema degli ITS Academy disciplinato dalla Legge n. 99/2022, è una fondazione in cui la Provincia di Livorno è socio fondatore dalla costituzione (2011) e nasce per rispondere alla richiesta delle aziende del territorio di tecnici altamente qualificati nell'ambito della tecnologia e innovazione dell'industria. Ciascun socio Fondatore dispone di un solo voto indipendentemente dall'entità del conferimento effettuato e la Fondazione svolge attività di sostegno al tessuto imprenditoriale attraverso la formazione e la specializzazione dei giovani in uscita dal mondo scolastico, favorendone così l'inserimento nelle attività a più alta specializzazione tecnologica.
La Fondazione in relazione ai parametri di Rilevanza/Irrilevanza descritti al par. 3.1 dell'all. 4 al D Lgs. 118/11 è risultata rilevante e la partecipazione, in base al disposto del par. 4.4 dell'all. 4 al D Lgs. 118/11 è determinata in proporzione ai diritti di voto che, su specifica richiesta fatta alla Fondazione stessa, ammonta a 3,12% al 31/12/2025.

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti elementi:

per quanto riguarda la Provincia di Livorno sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e il conto economico al 31/12/2025, approvati con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 28/4/2026;

per quanto attiene agli enti partecipati, inclusi nel perimetro di consolidamento, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo patrimonio netto, nonché il conto economico al 31/12/2025.

4. MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, la Provincia deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011).

La Provincia, capogruppo, deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n.118/2011.

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato al paragrafo 4.4 stabilisce che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nello stesso principio, sono aggregati voce per voce:

- “-per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo”.

In considerazione del fatto che nel gruppo “amministrazione pubblica” di questo Ente sono presenti, oltre alla Provincia capogruppo, n. 1 società controllata - Provincia di Livorno Sviluppo srl e la Fondazione ITS prime partecipata al 3,12% il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2023 è stato effettuato utilizzando il metodo integrale per le voci di bilancio della società controllata - Provincia di Livorno Sviluppo srl e con il metodo proporzionale per la Fondazione ITS prime partecipata al 3,12%.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

Con riferimento ai criteri di valutazione sono state utilizzate le seguenti modalità che rispettano il criterio di uniformità tra i bilanci della società e dell’ente Provincia:

Beni demaniali	costo
Terreni	costo
Fabbricati	costo
Mobili	costo
Crediti/Debiti	valore nominale
Rimanenze	codice civile (LIFO)
Debiti di finanziamento	valore residuo
Quote di partecipazione	patrimonio netto dall’ultimo bilancio approvato

La società Provincia di Livorno Sviluppo srl e la Fondazione ITS prime attestano di non aver sottoposto a svalutazioni o rivalutazioni i propri beni immateriali e materiali inseriti a bilancio ritenendo ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso o la vendita dei beni a cui si riferiscono.

Le variazioni nella consistenza delle immobilizzazioni risente pertanto solo del processo di ammortamento e di eventuali nuovi acquisti di beni .

La società attestano inoltre di non avere debiti di durata residua superiore ai cinque anni o assistita da garanzie reali su beni sociali.

Per quanto riguarda le percentuali di ammortamento applicate si fa riferimento a quelle in uso nell’Amministrazione provinciale :

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%		
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Hardware</i>	25%	<i>Opere dell’ingegno – Software prodotto</i>	20%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%		

La differenza tra le aliquote di ammortamento applicate dalla Provincia di Livorno, con quelle applicate dalla società Provincia di Livorno Sviluppo srl è di minima entità e non altera il criterio di uniformità sostanziale a cui i bilanci oggetto di consolidamento devono sottostare, anche perché l’ammontare delle immobilizzazioni

inserite a bilancio dalla società è poco rilevante sia in termini qualitativi che quantitativi: le immobilizzazioni di Provincia di Livorno Sviluppo srl ,infatti, ammontano a € 7.232,00 rispetto a un totale dell'attivo risultante dallo Stato patrimoniale di € 1.784.399.

Analoghe considerazioni possono essere svolte nei confronti della Fondazione ITS prime tenuto conto soprattutto dell'esigua percentuale di consolidamento delle singole voci del bilancio. (3,12%)

5. ELIMINAZIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

1. Per quanto riguarda la società Provincia di Livorno sviluppo srl nell'attivo del conto del patrimonio, nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie la voce "partecipazioni in imprese controllate" che ammontava a € 666.173,20 (pari alla valutazione delle società controllate dalla Provincia di Livorno al 31/12/2025) e che è il 70% del valore attribuito alla società, è stata azzerata;
2. a seguito del consolidamento dei conti con metodo integrale, nel passivo dello stato patrimoniale aggregato è stato ridotto il fondo di dotazione per un importo pari alla percentuale di patrimonio netto, della società oggetto di consolidamento, per un importo complessivo di €. 684.239,5 (70% del patrimonio netto di Provincia di Livorno sviluppo srl che ammonta a € 977.485 (secondo l'ultimo bilancio approvato) come da Stato Patrimoniale Passivo Allegato n.11 ;
3. a seguito dell'eliminazione delle partecipazioni si è generata una riserva di consolidamento pari ad €. 18.066,30 quale differenza tra la riduzione del fondo di dotazione pari a 684.239,5 ed il valore delle partecipazioni finanziarie del bilancio dell'Ente inserite nello stato patrimoniale attivo per € 666.173,20. La differenza di €. 18.066,30 è stata inserita alla lettera A) II d) dello Stato Patrimoniale passivo .
4. Per quanto riguarda la Fondazione ITS , nell'attivo del conto del patrimonio, nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie la voce "partecipazioni in imprese partecipate", che ammontava a € 2.830.557,22 (pari alla valutazione delle società partecipate dalla Provincia di Livorno al 31/12/2025) è stata ridotta di € 83.193,77. Tale importo corrisponde alla valutazione attribuita alla partecipazione nella Fondazione ITS e risulta pari 3,12% del patrimonio netto della Fondazione ITS, (patrimonio netto pari a € 2.666.467,00);
5. a seguito del consolidamento dei conti, con il metodo proporzionale, nel passivo dello stato patrimoniale aggregato è stato ridotto il fondo di dotazione per un importo pari alla percentuale di patrimonio netto della Fondazione oggetto di consolidamento, per un importo complessivo di €. 90.332,11 (3,12% del patrimonio netto della Fondazione ITS Prime che ammonta a € 2.895.260 secondo l'ultimo bilancio approvato) come da Stato Patrimoniale Passivo Allegato n.11 ;
6. a seguito dell'eliminazione delle partecipazioni si è generata una riserva di consolidamento pari ad €. 7.138,34 quale differenza tra la riduzione del fondo di dotazione pari a 90.332,11 ed il valore delle partecipazioni finanziarie del bilancio dell'Ente inserite nello stato patrimoniale attivo per € 83.193,77. La differenza di € 7.138,34 è stata inserita alla lettera A) II d) dello Stato Patrimoniale passivo;

Sempre nell'attivo dello Stato patrimoniale, nell'ambito dei crediti alla voce "Crediti verso clienti ed utenti" è stata effettuata una rettifica in diminuzione di complessivi euro 107.840,70 che corrisponde al totale delle fatture da emettere vs. Provincia di Livorno. La somma pari a € 107.840,70 è stata poi riportata quale rettifica in diminuzione nell'apposita colonna rettifiche dello Stato patrimoniale passivo alla voce "Debiti verso fornitori";

In sintesi, il totale delle rettifiche in diminuzione da consolidamento nell'ambito dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato ammonta a € 107.840,70 risultante da crediti compensati con minori debiti senza ripercussioni sul conto economico.

All'interno del conto economico consolidato sono state invece effettuate alcune rettifiche nell'ambito dei proventi della gestione che si sono generati come operazioni infragruppo e pertanto da rendere ininfluenti ai fini del risultato economico consolidato, ed in particolare:

la voce 4 "Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi" è stata diminuita di € 778.022,87 corrispondente alla somma dei ricavi che Provincia di Livorno Sviluppo srl ha conseguito nel corso del 2025 per attività svolte con Provincia di Livorno così come comunicato a mezzo e.mail dalla società il 30/7/2026 ;

Sempre all'interno del Conto Economico consolidato, ma nell'ambito dei costi della gestione, sono state effettuate le seguenti rettifiche in diminuzione:

la voce 10 "Prestazioni di servizi" è stata diminuita per l'importo di € 778.022,87;

Il totale, per 778.022,87 corrisponde al totale dei ricavi eliminati per i motivi sopra indicati così da avere delle rettifiche prive di effetti sul risultato economico consolidato;

Si attesta che non sono emerse operazioni infragruppo nel corso del 2025, né tra Provincia di Livorno e Fondazione ITS prime e né tra Provincia di Livorno sviluppo srl e Fondazione ITS prime.

7) INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI.

Nella sezione Patrimonio netto dello stato patrimoniale, nonché nella sezione del Risultato economico del Conto Economico, in considerazione del metodo di consolidamento integrale, utilizzato per il consolidamento dei conti della società Provincia di Livorno sviluppo srl, viene evidenziata la quota di pertinenza di terzi, corrispondente all'30% della partecipazione detenuta da terzi..

Nello stato patrimoniale la quota di pertinenza di terzi è pari ad € 293.245,50 ed è suddiviso nelle due voci "Fondo dotazione e riserve di pertinenza di terzi" per € 285.502,80 e "Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi" per € 7.742,70.

Per tale rappresentazione della quota di pertinenza di terzi, il fondo di dotazione consolidato, le riserve consolidate e il risultato economico consolidato sono stati ridotti nelle voci dello stato patrimoniale passivo consolidato di un importo pari al 30% delle corrispondenti voci dello Stato patrimoniale della società Provincia di Livorno Sviluppo srl.

6. CONCLUSIONI

Questa relazione è stata predisposta per adempiere ad un obbligo di legge ma soprattutto per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione dello schema del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2025 che si allega alla presente come di seguito precisato:

- conto economico consolidato (allegato "A")
- stato patrimoniale attivo consolidato (allegato "B");
- stato patrimoniale passivo e patrimonio netto consolidato (allegato "C").